

**Facebook come la RAI?: note a margine dell'ordinanza del Tribunale di Roma
del 12.12.2019 sul caso CasaPound c. Facebook***

di Pietro Villaschi – Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano

ABSTRACT: This essay focuses on the issues raised by the decision through which, on the 12th of December 2019, the Civil Court of Rome ordered Facebook to reactivate the social page of the political movement CasaPound. After giving an overview of the growing trend of privatization of the censorship of content posted on social networks, an analysis of the arguments presented by the judge will be carried out. In particular, the study will focus on the issue of the legal status of a social network platform. This aims to verify the implications that the court's appeal to the principle of pluralism as a condition and limit for Facebook in the regulation of the contract with its users has both in terms of the consistency of the logical and juridical reasoning and in terms of the protection of other constitutional rights.

SOMMARIO: 1. La decisione. – 2. Il ruolo di Facebook nel dibattito pubblico e la tendenza alla privatizzazione della censura: inquadramento generale. – 3. Le incognite e i rischi del richiamo al principio costituzionale del pluralismo come limite all'esternalizzazione delle funzioni di garanzia. – 4. Il mancato riscontro della violazione delle condizioni contrattuali da parte di CasaPound: in particolare la presunta incompatibilità ontologica di quest'ultima con le condizioni d'uso del social network. – 5. Considerazioni conclusive.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

1. La decisione

L'ordinanza con cui, lo scorso 12 dicembre, il Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dall'Associazione CasaPound Italia e da Davide di Stefano, amministratore della relativa pagina Facebook, contro Facebook Ireland Ltd offre interessanti spunti di riflessione per ragionare della natura giuridica dei social network e del loro ruolo nella gestione del discorso pubblico.

In particolare, a venire in rilievo è il controverso tema dei limiti che tali piattaforme sarebbero tenute ad osservare tutte le volte in cui elaborano e applicano le condizioni contrattuali che disciplinano l'uso dei relativi servizi, specie con riferimento alla salvaguardia del diritto alla libera manifestazione del pensiero da parte degli utenti.

La vicenda ha origine dalla decisione assunta il 9 settembre scorso da Facebook di disattivare la pagina dell'Associazione di promozione sociale CasaPound Italia, nonché decine di profili di rappresentanti e simpatizzanti della stessa.

Tale decisione era stata presa sulla base del fatto che, ad avviso del social network, vi sarebbe stata una violazione delle c.d. condizioni d'uso, che assieme ai c.d. standard della community, rappresentano il regolamento contrattuale che ogni utente sottoscrive al momento della registrazione alla piattaforma.

Più nello specifico, Facebook adduceva a sostegno della propria decisione il fatto che tramite la pagina social dell'Associazione ricorrente sarebbero stati divulgati contenuti di incitazione all'odio e alla violenza, nella specie tramite la promozione degli scopi e finalità dell'Associazione stessa, in violazione dei menzionati standard, che vietano le organizzazioni che istighino o incitino all'odio e alla violenza; inoltre, allegava tutta una serie di episodi integranti ipotesi di *hate speech* di cui si sarebbero resi responsabili esponenti dell'Associazione.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi d'urgenza e con cognizione sommaria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare e dunque ordinato la riapertura della pagina.

Nel riscontrare in particolare il requisito del *fumus boni iuris*, il giudice della cautela, riconosciuto il ruolo centrale rivestito da Facebook nel panorama dei social network, considerazione suffragata dal fatto che il servizio sarebbe usufruito da 2.8 miliardi di persone in tutto il mondo, ha

statuito come sia *«evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all'attuazione di principi cardine essenziali dell'ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento».*

A partire da una simile premessa argomentativa, il giudice romano ha fatto discendere quello che costituisce il passaggio destinato a far più discutere dell'intera motivazione.

Ha affermato, infatti, il Tribunale come il rapporto tra utente e Facebook non sia *«assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione»*, considerazione da cui deriva l'altro fondamentale snodo argomentativo dell'ordinanza, in virtù del quale *«Facebook nella contrattazione con gli utenti deve strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell'utente».*

Il rispetto dei principi costituzionali, in altri termini, *«costituisce per il soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti».*

Il giudice della cautela ha così rilevato come l'esclusione dell'Associazione CasaPound dal social network si ponga in contrasto con il principio del pluralismo politico garantito dall'art. 49 Cost. *«eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l'Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici».*

Quindi, senza spiegare apertamente la connessione con quanto premesso, il Tribunale ha spostato la propria attenzione su altro e diverso profilo, ossia la verifica del rispetto o meno delle menzionate condizioni d'uso da parte di CasaPound, rilevando come non sia possibile nel caso di specie *«affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell'Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell'Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009».*

La misura adottata non potrebbe ritenersi giustificata nemmeno alla luce degli episodi connotati da odio contro le minoranze e da violenza posti in essere da parte di membri dell'Associazione e riportati dalla resistente nelle proprie memorie.

Tali contenuti infatti «*non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di CasaPound, ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a Facebook*», non essendo al riguardo possibile, ad avviso del giudice, «*sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all'associazione possa ricadere in modo automatico sull'Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook*».

Sulla scorta di siffatte argomentazioni e stante il riscontro del *periculum in mora*, alla luce del fatto che, dato il preminente ruolo assunto dal servizio per l'attuazione del principio pluralismo, la misura adottata nei confronti della ricorrente avrebbe rischiato di determinare un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente, il giudice ha ordinato l'immediata riattivazione della pagina dell'Associazione, nonché del profilo dell'amministratore.

Avverso tale decisione il social network ha deciso di presentare reclamo.

2. Il ruolo di Facebook nel dibattito pubblico e la tendenza alla privatizzazione della censura: inquadramento generale

L'ordinanza in commento, per quanto resa in sede di un giudizio cautelare con cognizione sommaria, apre il campo ad una pluralità di riflessioni su questioni fortemente controverse e delicate.

In particolare, a venire in rilievo è la *vexata quaestio* di come inquadrare dal punto di vista giuridico le *internet platforms* e, nella specie, i social network alla luce del ruolo assunto dagli stessi nella gestione e configurazione del discorso pubblico e di come far fronte ad un progressivo slittamento delle funzioni censorie dalle mani dello Stato in quelle di questi nuovi soggetti.

Al tal fine, si ritiene utile dare brevemente conto del contesto di riferimento entro cui le questioni poste all'attenzione del Tribunale si collocano.

Come è già stato rilevato in dottrina¹, viviamo in un periodo storico in cui il discorso pubblico si sta progressivamente spostando (o forse, più correttamente, si è già spostato) sulle c.d. *Internet platforms* (ossia social network e motori di ricerca), tra le quali un ruolo di primaria rilevanza è rivestito oggi proprio da Facebook (in Italia utilizzato da più di un italiano su due)² e che, tramite il controllo anche di altre piattaforme (si pensi a Instagram e Whatsapp), occupa una posizione di quasi monopolio sul mercato dei social media.

Queste nuove entità stanno, in altri termini, diventando i canali privilegiati dove informare e informarsi e, per quel che in questa sede più interessa, i luoghi ove si sta concentrando sempre di più la comunicazione politica³.

In un simile scenario si colloca l'affermazione del Tribunale, premessa logica dell'intero *iter* argomentativo della pronuncia, secondo cui il soggetto politico che non sia su Facebook è di fatto escluso (o quantomeno fortemente limitato) dal dibattito pubblico.

Ne deriva quindi che (pochi) agenti privati, che peraltro rispondono alla logica del mercato e si orientano in base a ragioni economicistiche, possono assumere un ruolo determinante nella gestione del c.d. *marketplace of ideas*, regolando tramite autonome *policies* quanto è lecito o meno pubblicare sulle relative piattaforme⁴.

Conseguenza di ciò è una crescente tendenza alla privatizzazione della censura, che si esplica tramite l'esternalizzazione delle funzioni di garanzia e di controllo dallo Stato a colossi privati.

Il caso di Facebook in questo senso è paradigmatico.

All'atto della registrazione, infatti, ciascun utente si impegna a rispettare i c.d. standard della community, i quali vietano la pubblicazione di tutta una serie di contenuti e, nello specifico, quelli correlati a "violenza e comportamenti criminali", che mettono a repentaglio la "sicurezza degli utenti", quelli che siano ritenuti "deplorevoli", che minino "integrità e autenticità" e, infine, che "ledano i diritti di proprietà intellettuale".

¹ Cfr. M. MONTI, *Le internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, n.4/2019, spec. 814-816, nonché l'analisi di G. L. CONTI, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, spec. 204-209.

² Cfr. *Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2019*, Capitolo "Comunicazione e media", 37-39.

³ Per un'accurata analisi sull'uso dei social network per fini politico-elettorali da parte delle formazioni politiche in Italia, si rinvia a S. VERZA, *An overview of Italian online and offline political regulation*, in *Global Freedom Of Expression – University of Columbia*, 23 dicembre 2018, 1-17.

⁴ Per uno degli studi più aggiornati sul tema cfr. K. KLONIC, *The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech*, in *Harvard Law Review*, 131, 1599 ss.

In particolare, per quel che in questa sede più interessa, sono vietate le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza (standard n. 2)⁵, nonché la pubblicazione di messaggi che integrino ipotesi di *hate speech* (standard n. 13)⁶.

La previsione di simili condizioni contrattuali, di cui è stato sottolineato il carattere generico e deficitario in termini di tassatività e determinatezza⁷, nonché il correlato decentramento dei meccanismi di verifica e controllo nelle mani del gestore del servizio⁸, pone sul tavolo numerosi interrogativi in termini di garanzia del diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, nella sua duplice veste di libertà di informazione e di comunicazione politica, che, come ci ricorda la Corte costituzionale, costituisce «*la pietra angolare dell'ordinamento democratico*»⁹.

Lo slittamento dei poteri di controllo dalle mani dello Stato a quelle delle *internet platforms* espone, infatti, al rischio che simili delicate operazioni di bilanciamento siano delegate a soggetti che operano con modalità poco trasparenti e in assenza di garanzie di pubblicità e contraddittorio¹⁰.

Per quanto concerne in particolare Facebook, le criticità più significative di una simile “giustizia privata” sono da identificarsi nell'ampio margine di discrezionalità ed elasticità di cui godono i

⁵ Lo standard n.2 definisce un'organizzazione che incita all'odio come «*qualsiasi associazione di almeno tre persone organizzata con un nome, un segno o simbolo e che porta avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, credo religioso, nazionalità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale, malattie gravi o disabilità*».

⁶ Lo standard n.13 identifica i discorsi di incitazione all'odio «*come un attacco diretto alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi. Forniamo anche misure di protezione per lo status di immigrato. Definiamo l'attacco come un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla segregazione*».

⁷ “*platforms' definitions of hate speech can be stretched to cover all forms of disfavored content including political dissent*” per usare le parole di D. KEATS CITRON, *Extremist Speech, Compelled Conformity, and Censorship Creep*, in *Notre Dame Law Review* 1035, 2018, 1059.

⁸ Per quanto riguarda Facebook la rimozione dei contenuti si caratterizza per un meccanismo di filtraggio, che prevede l'impiego congiunto di algoritmi e della segnalazione degli stessi utenti, per poi passare al vaglio di *moderators* umani sparsi in tutto il mondo. Di recente, tra l'altro, Facebook ha annunciato il lancio di un “Independent Oversight Board”, una sorta di comitato d'appello per tutti i ricorsi interni. Su questi aspetti, fortemente critico, O. POLLICINO, *Facebook e il pericoloso passo in avanti verso la privatizzazione della giustizia digitale*, in *Il Sole 24Ore*, 18 settembre 2019.

⁹ Corte cost., sent. n. 84/1969. Libertà che tuttavia - preme rammentarlo fin d'ora - incontra dei limiti. Oltre a quello esplicito del buon costume, la Corte ne ha progressivamente elaborati ulteriori impliciti, dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, parimenti protetti dalla Costituzione, tra cui in particolare la dignità della persona umana (sent. nn. 86/1974 e 293/2000), e per quando riguarda specificamente la libertà di propaganda, quello del c.d. metodo democratico (sent. n. 87/1966).

¹⁰ Su cui G.L. CONTI, *op. cit.*, 218, che rileva: «*la trasformazione di una piazza pubblica in un caffè all'aperto è un problema solo se il caffè all'aperto occupa l'intero spazio della piazza pubblica: se il luogo dove si organizza il libero mercato delle idee diventa un luogo privato, in cui taluno ha il potere di ammettere solo certe idee e di escluderne altre, seguendo un arbitrio troppo vicino ai sentimenti della propria capitalizzazione per essere in buona fede*».

moderators nell'applicazione delle *policies* e delle relative sanzioni¹¹, il ristretto tempo di cui questi ultimi dispongono nell'assunzione della decisione (il che espone al rischio di errori e fraintendimenti), nonché un'asimmetria nel potere di reclamo a seconda del peso dello *speaker* censurato (emblematici in questo senso il trattamento di favore riservato all'allora candidato Presidente Trump durante la campagna elettorale del 2016 e il caso della riammissione della foto della c.d. *napalm girl* solo a seguito delle proteste del primo ministro svedese)¹².

Accanto ad una simile forma di moderazione, posta in essere autonomamente come auto-regolamentazione dalle *internet platforms* (c.d. *censura de facto*) si è, inoltre, progressivamente affiancata anche una *censura de iure*, che si esplica tutte le volte in cui è l'autorità pubblica stessa a delegare alla piattaforma la funzione di controllo.

Tale forma di censura può avvenire o a seguito di un accertamento giudiziale (in cui quindi, in realtà, al privato è delegata esclusivamente l'esecuzione di una decisione presa da un organo terzo e imparziale, c.d. *censura funzionale*)¹³ o qualora lo Stato affidi il compito di bilanciare i diversi valori costituzionali in gioco alle piattaforme stesse (c.d. *censura sostanziale*)¹⁴.

Mentre la prima pone problematiche limitate, dal momento che la rimozione segue ad un previo accertamento giudiziale (esempi in questo senso sono rappresentati dall'oscuramento di siti terroristici o dai provvedimenti del giudice che richiedono al social network o motore di ricerca,

¹¹ Ne è prova quanto prevedono sul punto le condizioni d'uso: «*Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo*».

¹² Cfr. K. KLONIC, *op.cit.*, 1654-1655.

¹³ Esempio in tal senso, per quanto riguarda il nostro ordinamento, è rappresentato dalla proposta di legge, *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)*, A.S. n. 634, avanzata dall'on. Boldrini, che, intervenendo sugli artt. 604 bis e ter del codice penale, mira a amplificare le fattispecie integranti ipotesi di *hate speech*, comprendendovi anche quelle poste in essere sui social network, ma senza delegare le operazioni di bilanciamento ai gestori delle piattaforme, che, infatti, qualora rilevino sui relativi servizi contenuti illeciti ai sensi di quanto previsto dalla stessa proposta di legge, sono tenuti a segnalarlo all'autorità giudiziaria e solo successivamente a procedere alla rimozione.

¹⁴ Sempre per quanto concerne il nostro ordinamento, in tale direzione si muove il disegno di legge presentato dall'on. Fedeli e dall'on. Cirinnà, A.S. n. 1455, *Misure per il contrasto del fenomeno dell'istigazione all'odio sul web*, che, ispirandosi al modello tedesco (su cui vedi nota n. 16), si propone di delegare al gestore del servizio, su segnalazione dell'utente, l'eliminazione di post che siano ritenuti illeciti, in conformità alla normativa vigente, da un organismo interno di autodisciplina.

anche in fase cautelare, di rimuovere post accertati come diffamatori), alcune perplessità suscita la c.d. *censura sostanziale*¹⁵.

È un fenomeno quest'ultimo che si registra specie a livello europeo, ove si assiste alla proliferazione di legislazioni¹⁶, atti di *soft law* ed anche pronunce giurisprudenziali¹⁷ che vanno nella direzione di una delega dei poteri censori alle piattaforme nell'ottica di una loro responsabilizzazione.

Paradigmatico in tal senso e indicativo per l'argomento che qui si tratta è il *Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online*, approvato dalla Commissione Europea nel 2016, il quale invita le aziende informatiche a rimuovere, su segnalazione degli utenti, contenuti odiosi, che siano ritenuti tali in base alle disposizioni nazionali di recepimento della decisione quadro 2018/913/GAI e alle condizioni d'uso poste in essere dalle piattaforme stesse.

Se, da un lato, può essere incoraggiante il fatto che, stando ai dati riportati dall'ultimo Report pubblicato nel febbraio 2019, Facebook nel 92,6% dei casi sia intervenuto entro le 24 ore previste dal suddetto Codice, dall'altro è stato evidenziato che una simile disciplina lascia di fatto nelle mani delle *internet platforms* la scelta di procedere alla rimozione o meno dei contenuti¹⁸.

Il tema meriterebbe sicuramente un approfondimento che in questa sede non è possibile dare.

Si può tuttavia affermare che, se chiara è la tendenza verso un progressivo slittamento delle funzioni censorie nelle mani di soggetti privati che hanno assunto una posizione centrale nel mondo della comunicazione *online*, con tutte le implicazioni in termini di possibile alterazione, distorsione

¹⁵ Per un'accurata analisi delle diverse forme di censura poste in essere dalle *internet platforms*, v. lo studio di M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà di espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, n.1/2019, 35-51.

¹⁶ Esempi in tal senso sono rappresentati dalla normativa entrata in vigore in Germania nel 2018, che impone ai social network di rimuovere entro 24 ore su segnalazione degli utenti contenuti integranti ipotesi di *hate speech*, prevedendo multe fino a 50 milioni di euro in caso di mancato intervento, e dalla proposta di legge *Lutte contre haine sur Internet*, attualmente in discussione in Francia. Quest'ultima, in particolare, è stata severamente criticata dallo *Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* delle Nazioni Unite, che ha rilevato il rischio di dare vita a vere e proprie forme di giustizia privata.

¹⁷ Da ultimo si ricorda, CGUE, 3 ottobre 2019, C-18/18, *Eva Glawischnig Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, che ha statuito come sia lecito per l'autorità giudiziaria richiedere a Facebook la rimozione non solo di contenuti illeciti ma anche di quelli equivalenti. Sui rischi in termini di ulteriore consolidamento della tendenza alla privatizzazione della censura online che tale decisione produrrebbe, v. M. MONTI, *La Corte di Giustizia, la direttiva e-commerce e il controllo contenutistico online: le implicazioni della decisione C 18-18 sul discorso pubblico online e sul ruolo di Facebook*, in *Medialaws* n.3/2019, 1 ss.

¹⁸ Cfr., al riguardo, M. R. ALLEGRI, *Ubi Social, Ibi ius. Fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider*, Milano, 2018, 186 ss.

e impoverimento del discorso pubblico, molto più complesso è individuare le risposte appropriate dal punto di vista giuridico per governare simili fenomeni.

Sotto questo profilo, l'ordinanza in commento offre alcuni spunti di riflessione interessanti, ma che, allo stesso tempo, per le ragioni che si illustreranno di seguito, destano più di una perplessità.

3. Le incognite e i rischi del richiamo al principio costituzionale del pluralismo come limite all'esternalizzazione delle funzioni di garanzia

Snodo centrale dell'intera architettura motivazionale della pronuncia è sicuramente il passaggio in cui, rilevato il ruolo fondamentale svolto da Facebook nella configurazione del discorso pubblico, il giudice della cautela afferma che il rapporto tra quest'ultimo e l'utente non è assimilabile a quello tra due soggetti privati qualsiasi.

Pertanto, ad avviso del Tribunale, nella definizione del rapporto con gli iscritti il social network è tenuto alla stretta osservanza dei principi costituzionali e ordinamentali e in particolare di quello del pluralismo.

Si tratta di affermazioni delicate, dal momento che vanno a inserirsi in quello che è il vero punto controverso, il *caveat* che rende oltremodo complessa l'analisi delle problematiche di cui si tratta, ovverosia quale sia la qualificazione giuridica da attribuirsi alle *internet platforms* e, più specificamente, ad un social network.

La tenuta dell'affermazione per cui il principio del pluralismo vada su tali piattaforme garantito dal gestore *come condizione e limite nel rapporto con gli utenti*, per richiamare ancora le parole dell'ordinanza, non può infatti che misurarsi con l'inquadramento che, dal punto di vista giuridico, si intende dare di questi soggetti.

Più nello specifico, occorre riflettere se essi vadano considerati come agenti privati o, al contrario, come fori pubblici o comunque soggetti esercenti un servizio pubblico.

Sul punto, va rammentato come parte della dottrina statunitense, da tempo impegnata a cercare di dare una risposta a simili interrogativi, abbia avanzato l'ipotesi di considerare le *internet*

platforms, data la posizione monopolistica esercitata nella gestione del *marketplace of ideas*, come veri e propri fori pubblici, applicando la teoria della *state action doctrine*¹⁹.

Trattasi di un filone dottrinale che si è sviluppato oltreoceano a partire dal noto caso *Marsh v. Alabama* del 1946, nel quale la Corte Suprema statuí che, in determinate ipotesi, un soggetto privato - in quel caso si trattava di aziende private proprietarie delle c.d. *company towns* - sia tenuto a garantire le libertà sancite dal Primo Emendamento alla stregua di una qualunque istituzione pubblica.

Oggi, sulla base di un parallelismo tra urbanistica ed emergente universo digitale, parte della dottrina nordamericana propone di applicare gli stessi principi ai social network.

Ciò in ragione del grado di pervasività che tali soggetti occupano nel mondo della comunicazione e dell'assenza di alternative che possano consentire all'utente di scegliere tra più piazze virtuali ove esprimere liberamente le proprie idee.

Qualche segnale, sebbene non univoco, a sostegno di una simile ricostruzione giunge da una recente giurisprudenza, sempre nordamericana: in particolare, una pronuncia della Corte Suprema statunitense (caso *Packingham c. North Carolina*), nel dichiarare illegittima una legge che impediva ai *registered sex offenders* di iscriversi a Facebook, ha definito quest'ultimo come una moderna «*piazza pubblica*», nonché il più «*potente meccanismo nelle mani di un soggetto privato per far sentire la propria voce*»²⁰.

In senso analogo, può leggersi la decisione che ha identificato il profilo *Twitter* del Presidente Trump come «*foro pubblico*», al punto da vietare al Presidente di “bannare” indiscriminatamente gli utenti avendo questi ultimi il diritto di esprimere le loro idee sul profilo social in virtù del disposto del Primo Emendamento²¹.

Una simile, radicale, elaborazione teorica trova, tuttavia, difficoltà ad attecchire nel nostro ordinamento che, anche per ragioni storico-culturali, risulta sfornito di categorie giuridiche e

¹⁹ K. KLONIC, *op.cit.*, 131. Per una ricostruzione sul punto, v. sempre M. MONTI, *Privatizzazione delle census e Internet Platforms*, cit., 42-43.

²⁰ *Packingham v. North Carolina*, 582 U.S. (2017).

²¹ United States District Court of Southern District of New York, *Knigh First Amendment Institute At Columbia University, Rebecca Buckwalter et al v. Donald Trump, Hope Hicks, Sara Huckabee Sanders, and Danie Scavino*, 17 Civ. 5205 (NRB), 23.5.2018.

concettuali, che siano funzionali ad un inquadramento dei social network come veri e propri fori pubblici²².

Sebbene sia pur vero che parte della dottrina italiana ha avanzato l'ipotesi di identificare tali agorà digitali come luoghi aperti al pubblico, con la conseguenza che l'unico limite configurabile in termini di libertà di riunione online sarebbe quello dell'ordine pubblico ex art. 17 Cost.²³, è bene rammentare che, trattandosi di ricostruzioni teoriche minoritarie e non sorrette da pronunce giurisprudenziali di segno univoco, allo stato le *internet platforms* rimangono soggetti privati, «*imprese, i cui gestori perseguono (del tutto legittimamente) finalità commerciali e lucrative*»²⁴ e che offrono un servizio ai loro utenti.

Facebook, in particolare, è un social network, di cui è proprietaria la società Facebook Inc., che, in cambio dell'utilizzo dei dati che gli stessi utenti forniscono al momento dell'iscrizione, dà loro la possibilità di creare un profilo social e interagire con gli altri membri della community²⁵.

Per quanto possa sembrare un paradosso, quindi, sebbene nell'era di Internet, la rete sia aperta a tutti, la produzione di informazioni decentrata e i flussi di comunicazione presentino un carattere aperto e globale, non bisogna dimenticare che coloro i quali detengono «*le chiavi dei cancelli da cui passa l'informazione*»²⁶, sono di fatto aziende *private*, che rivestono il cruciale ruolo di *intermediari* tra chi produce e chi riceve le informazioni online.

Sul punto, l'ordinanza in commento, sebbene ribadisca la natura privatistica di questi soggetti, allo stesso tempo, statuisce che il rapporto tra Facebook e l'utente non è paragonabile a quello tra due soggetti privati qualsiasi, tanto che il primo sarebbe tenuto alla stretta osservanza dei principi costituzionali e ordinamentali nella definizione del rapporto contrattuale; ne deriverebbe che, nel caso di specie, la misura di disabilitazione della pagina di un movimento politico, impedendo allo

²² Sul punto M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet Platforms*, cit., 41-42.

²³ Su cui v. la ricostruzione di M. R. ALLEGRI, *op.cit.*, 42-50; secondo una diversa prospettazione i social network andrebbero invece qualificati come formazioni sociali, cfr. P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in M. NISTICÒ-P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, 37 ss. *Contra* M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2, 280 ss.

²⁴ M. CUNIBERTI, *op.cit.*, 278.

²⁵ La Corte di Cassazione ha definito Facebook come «*un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema*» (Cass. pen. Sez. Unite, sent. n. 31022/2015, poi confermata da Cass, sez. V penale, sent. n. 4873/2017). Sulla natura del contratto tra Facebook e utente, v. R. COSIO, *Natura del contratto tra utente e social*, in *Ricerche giuridiche*, n.1/2017. Per una puntuale definizione dei concetti di social media e social network si rinvia a M. R. ALLEGRI, *op.cit.*, 19 ss.

²⁶ G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n.1/2018, 23.

stesso di diffondere le proprie idee, sarebbe illegittima in quanto posta in violazione di un principio cardine come quello del pluralismo.

Un simile percorso argomentativo richiama, seppur non apertamente, la stessa logica di fondo della *state action doctrine*²⁷, portando tuttavia con sé, come si illustrerà a breve, non poche incognite.

In altri termini, la necessità di garantire il principio del pluralismo si configurerebbe, agli occhi del giudice romano, a tutti gli effetti come un limite invalicabile per il social network, in quanto «quando l'interesse confligente assume le sembianze di un potere sociale, e cioè di una struttura che, per dimensioni e capacità di azione, è dotata di una vis conformativa delle situazioni individuali, l'organizzazione privata è tenuta, non diversamente dalla pubblica autorità, a rispettare il contenuto essenziale del diritto fondamentale»²⁸.

Una simile ricostruzione, da un lato, può avere il pregio di tentare di scongiurare che spazi di discussione, che ormai hanno assunto un rilievo fondamentale nel configurarsi del discorso pubblico e democratico, restino completamente sforniti di garanzie e affidati alla sola auto-regolazione dei gestori delle piattaforme.

Tuttavia, dall'altro, una simile linea argomentativa sconta, ad avviso di chi scrive, un vizio di fondo, in quanto, in assenza, come si diceva, di una solida ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, va di fatto surrettiziamente a configurare come pubblici soggetti che tali non sono, né offrono un servizio pubblico (come, invece, per fare un esempio legato sempre al mondo dei media è un ente come la RAI).

In altri termini, l'esito che si produce è quello di una confusione e di uno snaturamento circa lo *status* giuridico di tali entità, alle quali viene imposta l'osservanza di principi e obblighi che tradizionalmente il nostro ordinamento non riserva a soggetti privati, con ricadute in termini di tutela di altri valori e interessi costituzionalmente rilevanti.

²⁷ Come rileva A. VENANZONI, *Pluralismo politico e valore di spazio di dibattito pubblico della piattaforma social Facebook: la vicenda CasaPound (Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d'Impresa, ord. 12 Dicembre 2019)*, in *Diritto di Internet*, 12 dicembre 2019, 2, osservando come l'ordinanza certifichi «la patente embricazione tra dimensione contrattuale, con le sue regole auto-normate e i suoi postulati auto-regolatori, e spazio pubblico di dibattito come momento di incontro tra distinte polarità concettuali e tensione dialettica delle varie sfumature che connotano l'orizzonte politico della Repubblica»

²⁸ Così, a commento della decisione, C. CARUSO, *La libertà di espressione presa sul serio. CasaPound c. Facebook, Atto I*, in *SidiBlog*, 3.

A sostegno di una simile prospettazione può essere utile richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di servizi radiotelevisivi, la quale, come ricorda la dottrina, *«tiene separati il fondamento costituzionale delle garanzie e dei limiti all'attività radiotelevisiva privata [...] e quello che giustifica l'intervento della mano pubblica (la realizzazione della funzione di assicurare il "pluralismo interno", che persiste anche dopo la fine del sistema monopolistico statale)»*²⁹.

Mentre, infatti, *«compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo è di dar voce [...] a tutte, o al maggior numero possibile, di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo social e culturale del Paese, secondo i canoni del pluralismo interno»*³⁰, tale funzione non grava su un soggetto privato, il quale, salvo gli obblighi che il legislatore impone (specie nei periodi di campagna elettorale) in particolare ai titolari di una concessione, deve poter agire in regime di libertà e autonomia imprenditoriale, in conformità a quanto statuito dall'art. 41 Cost.

Logica conseguenza di una simile impostazione è che anche una piattaforma come Facebook dovrebbe essere lasciata in condizione di gestire autonomamente il proprio spazio social sulla base delle condizioni contrattuali da essa stabilite e salve le ipotesi di commissione di illeciti.

Va inoltre precisato che, così come non convince, per le ragioni anzidette, l'assimilazione dei social network ai soggetti esercenti un servizio pubblico, parimenti non si dovrebbe giungere, ad avviso di chi scrive, ad equipararli, pur nell'ambito della categoria dei soggetti privati, agli editori.

A conferma di una simile prospettazione può essere utile ricordare che, in conformità a quanto stabilito in particolare dall'art. 15 della Direttiva E-Commerce 2000/31/CE, agli *Internet service*

²⁹ G. E. VIGEVANI, *I media di servizio pubblico nell'età della rete*, Torino, 2018, 243. L'Autore rileva altresì come la tendenza a tracciare in modo sempre più netto il confine tra garanzia del pluralismo interno, che grava solo sul servizio pubblico, e puntuali obblighi a carico dei media privati sia comune a molti ordinamenti a livello europeo.

³⁰ Corte cost., sent. n. 826/1988, Punto 12 del Cons. in dir. Si veda anche sent. n. 284/2002, Punto 4 del Cons. in dir., in cui la Corte giustifica una forma di finanziamento come quella del canone RAI, proprio sull'assunto che *«consente, e per altro verso impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione alle specifiche finalità di tale servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell'ascolto e della raccolta pubblicitaria, e non omologando le proprie scelte di programmazione a quelle proprie dei soggetti privati che operano nel ristretto e imperfetto "mercato" radiotelevisivo»*. In definitiva, per riprendere le parole di A. PACE, *Verso la fine del finanziamento pubblico radiotelevisivo?* in M. MANETTI (a cura di), *Europa e informazione, Quaderni della rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 3, Napoli, 2004, 10-11, *«mentre la programmazione del servizio pubblico persegue delle "funzioni" (oltre a quella informatica e di intrattenimento, anche quella formativa e culturale) allo scopo di presentare un "insieme equilibrati di intrattenimento, cultura, divertimento e informazione", la programmazione delle emittenti private si muove in una logica di "libertà" [...]. Conseguentemente, mentre la programmazione di servizio pubblico può bene essere caratterizzata dal doveroso rispetto di indirizzi e di limiti sia modali che contentutistici, altrettanto non può dirsi per le emittenti commerciali»*.

provider, tra i quali rientra anche un social network come Facebook, non è imposto un obbligo generale di sorveglianza su quanto pubblicato dagli utenti³¹; a tale obbligo sono invece tenuti a conformarsi gli editori, i quali diffondono informazioni e contenuti sui quali esercitano preliminarmente un controllo diretto. A ragionare diversamente deriverebbe che i social network e gli altri prestatori di servizi di hosting perderebbero la natura di fornitori di servizi per essere considerati alla stregua di divulgatori di contenuti, ossia *content provider*³².

Alla luce di tali considerazioni, pare, quindi, arduo applicare a tali piattaforme digitali tanto le categorie giuridiche del servizio pubblico, quanto la disciplina in materia di libertà e responsabilità editoriale, trattandosi verosimilmente, come accennato, di una ulteriore e diversa tipologia di agenti privati.

Tornando all'analisi dell'ordinanza in commento, si deve inoltre rilevare che, a portare alle estreme conseguenze il principio affermato dal Tribunale di Roma il rischio è quello, specie in assenza di un'elaborazione teorico-dottrinale solida alle spalle e per il tramite di un (invero generico) riferimento al principio del pluralismo, di postulare un diritto a rimanere sulla piazza virtuale in capo a chiunque anche in violazione delle regole contrattuali accettate all'atto della sottoscrizione, le quali potrebbero essere state adottate dalle piattaforme anche per legittime ragioni di natura economica.

D'altro canto non possiamo nascondere che i social network tendono spesso a rimuovere proprio i post che ne danneggiano l'immagine, sulla considerazione del fatto che rischiano di allontanare gli utenti e, soprattutto, gli inserzionisti.

A testimonianza di quanto dirimente sia l'esatta qualificazione della natura giuridica del rapporto tra Facebook e utente per un corretto inquadramento delle questioni di cui si tratta, può essere allora di interesse ricordare come, a circa un mese di distanza dalla pronuncia in commento, un'ordinanza emessa in sede cautelare dal Tribunale di Siena³³, chiamato a pronunciarsi su una vicenda analoga, sia giunta a conclusioni opposte a quelle della pronuncia in commento.

³¹ Come di recente, tra l'altro, ricordato da CGUE, 3 ottobre 2019, C-18/18, *Eva Glawischnig Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, che, pur affermando (vedi *retro* nota n. 17) come Facebook sia tenuto alla rimozione di contenuti illeciti o equivalenti, ha parimenti sottolineato che il social network non è gravato da un obbligo di controllo preventivo su quanto postato dagli utenti.

³² Con riferimento alle differenze tra il regime di responsabilità editoriale e quello applicabile agli *Internet service provider*, cfr. G. DE GREGORIO, *Il regime di responsabilità degli ISP alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 54946/2016*, in *Medialaws*, 13.1.2017, spec. par. 1.

³³ Trib. Civ. Siena, ord. 19.1.2020.

Il giudice senese, a seguito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un esponente di CasaPound, che si era visto disabilitare il proprio profilo Facebook a causa della pubblicazione di una serie di espressioni d'odio, ha rigettato il ricorso, rilevando come la resistente avesse compiutamente motivato il proprio buon diritto, *di origine contrattuale*, a disabilitare il profilo.

Nel giungere a simili conclusioni, il Tribunale ha statuito come Facebook «*non possa essere seriamente paragonato ad un soggetto pubblico nel fornire un servizio, pur di rilevanza sociale e socialmente diffuso, comunque prettamente privatistico*».

Tanto che il paradigma di riferimento che, ad avviso del giudice senese, andrebbe tenuto fermo è quello per cui, in presenza di un inadempimento da parte di uno dei due soggetti contraenti (violazione delle condizioni d'uso), l'altro possa liberamente recedere secondo quanto previsto dal contratto stesso (disabilitando l'account).

Infine, nell'ordinanza è rinvenibile un'ulteriore interessante riflessione: ha rilevato infatti il Tribunale come, in ogni caso, l'esclusione da una *specificata* piattaforma social non possa rappresentare una seria lesione dei diritti costituzionali di autodeterminazione (art. 2 Cost.), di eguaglianza nello svolgimento dell'attività politica (art. 3 Cost.), di accesso a cariche politico-istituzionali (artt. 4,49,51 Cost.), di libera espressione del pensiero (art. 21 Cost.), atteso che tali diritti sarebbero esercitabili liberamente in contesti diversi.

Da questo punto di vista, ad essere sottoposto a critica è proprio uno dei presupposti logici per una possibile applicazione della *state action doctrine* ai social network e cioè che l'esclusione da uno specifica piattaforma minerebbe la possibilità per una persona fisica, come nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Siena, o per un'associazione/partito politico, come nell'ipotesi dell'ordinanza giudice romano, di avere visibilità sulla scena pubblica e di esprimere liberamente le proprie idee.

Un'impostazione, in ultima analisi, opposta a quella del Tribunale di Roma, sia per il fatto che riduce il rapporto tra Facebook e l'utente ad una dimensione strettamente privatistica, sia perché evidenzia come, in realtà, non si possa portare a sostegno di una (presunta) lesione di diritti costituzionali la mera affermazione per cui l'utente sarebbe escluso dal discorso pubblico se estromesso da uno (specifico) social network.

4. Il mancato riscontro della violazione delle condizioni contrattuali da parte di CasaPound: in particolare la presunta incompatibilità ontologica di quest'ultima con le condizioni d'uso del social network

Chiarito come lo snodo cruciale dell'intera motivazione concerne l'esatta qualificazione giuridica dei social network, ci si intende ora soffermare sulla parte della decisione in cui il giudice sposta la propria attenzione sulla verifica del rispetto o meno delle condizioni contrattuali da parte della ricorrente, in una prospettiva, come si vedrà, tuttavia, solo apparentemente privatistica.

In particolare, due sono i passaggi che meritano più attenzione.

Anzitutto, il Tribunale ricorda come Facebook avrebbe giustificato il ricorso ad una radicale misura come la disabilitazione dell'account, adducendo come motivazione il fatto che dalla pagina social sarebbero stati divulgati contenuti di incitazione all'odio attraverso la promozione degli *scopi e delle finalità* dell'Associazione stessa.

In altri termini, Facebook avrebbe di fatto eccepito una sorta di incompatibilità ontologica tra l'Associazione CasaPound, quale movimento politico, e le proprie *policies*.

Il Tribunale non condivide tale prospettazione, osservando che CasaPound opera legittimamente nel panorama politico italiano.

Al riguardo, è stato sottolineato dai primi commentatori come la motivazione dell'ordinanza sarebbe da condividersi, poiché *«la asserita incompatibilità ontologica e assiologica venendo (auto)riconosciuta per tale dalla stessa piattaforma social sulla base delle sue condizioni di uso finirebbe per implicare una valutazione di ordine costituzionale esercitata da Facebook, che si ritoverebbe così auto-insignito di una funzione di garanzia costituzionale»*³⁴.

A seguire fino in fondo una simile prospettazione, se ne dovrebbe ricavare che il solo fatto che l'Associazione operi legittimamente nel panorama politico italiano escluderebbe qualunque potere di intervento da parte del social network, dal momento che semmai *«lo stigma fascista può marchiare CasaPound solo all'esito di un procedimento composito (art. 3, l. n. 645 del 1952), che vede intervenire sia la giurisdizione sia l'esecutivo»*³⁵.

Sul punto vanno, ad avviso di chi scrive, svolte alcune precisazioni.

³⁴ A. VENANZONI, *op. cit.*, 2.

³⁵ C. CARUSO, *op. cit.*, 4.

A ben vedere, infatti, la scelta di Facebook, per quanto sicuramente incisiva poiché esclude un movimento da un importante spazio di confronto, non si traduce affatto in una certificazione di contrarietà alla Costituzione di un dato soggetto politico.

Bisogna, infatti, ancora una volta tenere ben distinti il piano privatistico da quello pubblico.

Un conto è l'esclusione, sulla base delle condizioni contrattuali, di un dato utente da uno (specifico) social network; di tutt'altra rilevanza è invece una misura come lo scioglimento di un'associazione a seguito di una procedura posta in essere dagli organi dello Stato³⁶.

Semmai, anche se non è dato sapere quali argomentazioni nello specifico Facebook abbia portato a sostegno dell'incompatibilità tra gli scopi dell'Associazione con i propri standard, a destare perplessità potrebbe essere il fatto che il social network abbia adottato una *generica* contrarietà degli obiettivi programmatici della ricorrente con le proprie condizioni contrattuali.

Al riguardo, può essere utile sottolineare come, tra gli standard della community che regolano il rapporto utente-Facebook, a venire in rilievo più che il già ricordato standard n. 13, che vieta la diffusione di messaggi d'odio, sia lo standard n. 2 che, sotto la rubrica "*Persone e Organizzazioni pericolose*", vieta la presenza sul social network di organizzazioni o individui coinvolte nelle seguenti attività: terrorismo, odio organizzato, omicidio di massa e plurimo, traffico di essere umani, violenza organizzata o attività criminale.

Da quanto precede si potrebbe allora dedurre che la scelta di Facebook di disabilitare la pagina dell'Associazione ricorrente potrebbe ritenersi comunque illegittima non per una (supposta) appropriazione da parte del social network di funzioni parastatali di determinazione della liceità costituzionale di un dato movimento politico, quanto piuttosto per la mancata prova di un'ipotesi integrante una violazione della condizione contrattuale sopra menzionata (e cioè per la mancata prova che, a partire da un'analisi anzitutto del programma politico, CasaPound si possa configurare come un'associazione che istighi all'odio organizzato).

³⁶ Tra l'altro, nel caso di specie, se si volesse operare un confronto con la disciplina legislativa nazionale in materia, a venire in rilievo più che la l. n. 645/1952, c.d. Legge Scelba, che prevede, in attuazione della XII Disposizione transitoria, lo scioglimento nelle ipotesi di riorganizzazione del partito fascista, ossia qualora si sia in presenza di un'«*associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista*», sarebbe la l. n. 205/1993, c.d. Legge Mancino, che, all'art. 1, comma 3, vieta «*ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*».

La motivazione del Tribunale sul punto ad ogni modo non convince, in quanto finisce per dare un'interpretazione delle condizioni contrattuali di cui sopra di stampo pubblicistico: infatti, il giudice ritiene, come si diceva, che non via sia stata una violazione delle stesse da parte della ricorrente sulla mera considerazione che quest'ultima è un movimento politico tollerato dallo Stato italiano e sottolineando la necessità di garantire il pluralismo politico nello spazio pubblico.

In altri termini, pur apparentemente muovendosi su un piano privatistico, il giudice romano risente, anche in tale passaggio, dell'impostazione della prima parte della motivazione, sull'assunto che Facebook, configurandosi come un soggetto privato peculiare, sia vincolato alla stretta osservanza dei principi costituzionali e ordinamentali nella definizione, applicazione ed interpretazione delle proprie *policies*.

Sotto altro profilo, va infine, ricordato come il giudice della cautela osservi che Facebook avrebbe addotto a sostegno dell'adozione della misura tutta una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze e violenza, posti in essere da singoli membri di CasaPound, senza tuttavia che tali contenuti abbiano trovato ingresso nella pagina social dell'Associazione.

Da questo punto di vista, il ragionamento del Tribunale, come rilevato in dottrina³⁷, è da ritenersi invece condivisibile, in quanto le ipotesi di responsabilità oggettiva per comportamenti anche penalmente illeciti di singoli individui dovrebbero essere interpretate restrittivamente, non potendosi far gravare su un movimento politico episodi di singoli esponenti, la cui responsabilità rimane personale³⁸.

³⁷ C. CARUSO, *op. cit.*, 4.

³⁸ Anche se sul punto P. DE SENA, M. CASTELLANETA, *La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook*, in *SidiBlog*, 20.1.2020, 4 precisano che «fermo restando che, sul piano della responsabilità penale, tali comportamenti non possono ascrivarsi se non a coloro che li adottino, ci sembra difficile sostenere che essi risultino scollegabili dall'ideologia e dall'azione politica dell'associazione, alla diffusione delle quali obbiettivamente contribuisce pure la presenza di essa su Facebook spesso nel quadro di attività promosse da detta formazione politica», e che appare mirata, alla luce dell'analisi di diversi punti del relativo programma, «a scopi radicalmente contrastanti con i valori fondamentali della Costituzione e del sistema europeo di tutela dei diritti dell'uomo».

5. Considerazioni conclusive

L'ordinanza in commento affronta, come si è cercato di illustrare, una pluralità di questioni fortemente controverse e di indubbio interesse per il giurista.

In disparte la specifica vicenda inerente il movimento politico CasaPound, il punto di maggior rilievo della pronuncia concerne, come detto, la qualificazione giuridica dei social network.

L'ordinanza solleva un problema reale e cioè quello dei limiti che questi giganti di silicio³⁹ sarebbero tenuti a rispettare nel rapporto con i propri utenti e nella gestione del discorso pubblico.

Trattasi di un tema di importanza cruciale per le ricadute in termini di buon funzionamento dei sistemi democratici contemporanei, dato il grado di diffusività che tali strumenti hanno ormai acquisito.

Che Facebook, come altri social network, abbia assunto un'influenza decisiva nella formazione del consenso e nella circolazione delle idee è, infatti, un dato sotto gli occhi di tutti.

Proprio per tali ragioni è allora necessario interrogarsi sulla necessità di elaborare nuove categorie concettuali, che siano in grado conciliare, da un lato, la natura privatistica e le anche legittime ragioni economiche che inevitabilmente muovono l'azione di questi soggetti con le esigenze, dall'altro, di tutela dei diritti degli utenti e, più in generale, di protezione e regolamentazione degli spazi di comunicazione in cui si articola il discorso pubblico.

Anzitutto, le piattaforme dovrebbero offrire maggiori garanzie in termini di tassatività e determinatezza delle relative condizioni contrattuali, delle procedure di verifica interne, nonché con riferimento alle sanzioni applicabili (un aspetto non secondario della vicenda in esame concerne infatti proprio la severità della misura applicata dal social network, tradottasi nella disabilitazione della pagina social di un movimento politico in luogo di un intervento, più mirato, diretto alla rimozione di singoli e specifici post pubblicati sul profilo di CasaPound; una scelta che, forse, avrebbe richiesto qualche precisazione in più da parte del social network).

Non è, ad ogni modo, questa la sede per provare a fornire una soluzione a simili delicate questioni.

³⁹ Per richiamare la felice espressione di S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, n. 3/2010, 339.

Che, tuttavia, la risposta sia, tramite interventi giudiziari quantomeno “creativi”, imporre il rispetto del principio del pluralismo a tali soggetti, mutandone surrettiziamente la natura, desta più di una perplessità.

E ciò non solo per le problematiche, che si sono illustrate, in termini di tenuta dell’impianto logico-giuridico che sta al fondo di una simile prospettazione, ma anche per il fatto che la perentorietà delle affermazioni contenute nell’ordinanza potrebbe andare a vanificare (o quantomeno a rendere più difficili) tutti quegli sforzi tendenti a “responsabilizzare” Facebook nel contrasto alla diffusione dell’*hate speech online*, trasformando, in nome di un generico riferimento alla libertà di espressione, la piattaforma in una gigantesca cassa di risonanza per contenuti odiosi, violenti e discriminatori, con inevitabili ricadute in termini di protezione di altri diritti costituzionalmente rilevanti.

In definitiva, qualora quanto affermato dal Tribunale di Roma dovesse trovare acritico seguito in giurisprudenza, si potrebbe determinare un sorta effetto di “reazione” da parte degli stessi social network, i quali, proprio appellandosi al principio del pluralismo, potrebbero rinunciare a quella funzione di controllore (quantomeno di prima istanza) che, invece, anche ad avviso di coloro i quali ritengono che sia necessaria una maggiore regolazione in merito ai poteri discrezionali di cui godono allo stato le piattaforme, rimane imprescindibile, quantomeno per ragioni pratiche⁴⁰.

⁴⁰ V. M. MONTI, *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, cit., 829 ss. Un’operazione di filtraggio preliminare da parte dei social network è infatti necessaria (fermo restando chiaramente la possibilità di ricorrere successivamente di fronte all’autorità giudiziaria) per il fatto che altrimenti si sovraccaricherebbero i Tribunali di un’insostenibile mole di ricorsi.